

## **SOTTOSCRIZIONE O ACQUISTO DI QUOTE DI SRL 'START-UP' E 'PMI INNOVATIVE' TRAMITE INTERMEDIARI ABILITATI CONSOB – ADEMPIMENTI PUBBLICITARI AL REGISTRO DELLE IMPRESE –**

### **PREMESSA**

L'art. 100 ter del decreto legislativo n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza) disciplina la sottoscrizione, l'acquisto e l'alienazione delle quote di partecipazione nel capitale sociale di start-up innovative o PMI innovative mediante portali per la raccolta di capitali. Se la sottoscrizione, l'acquisto o la vendita sono intervenute mediante un portale per la raccolta di capitali gestito da un intermediario abilitato dalla CONSOB è possibile fruire di alcune semplificazioni evitando la pubblicità di ogni acquisto o trasferimento nel registro delle imprese, altrimenti prevista per le Srl.

La disposizione prevede infatti che:

- (a) la sottoscrizione o l'acquisto possano essere compiute tramite intermediari abilitati;
- (b) l'intermediario abilitato comunichi al registro delle imprese, entro trenta giorni dalla chiusura dell'offerta al pubblico mediante portale, la propria titolarità di socio per conto di terzi, sostenendo i costi di iscrizione;
- (c) l'intermediario rilasci – a richiesta del sottoscrittore o dell'acquirente – un attestato che comprovi la titolarità delle quote in capo a questi;
- (d) l'intermediario permetta ai sottoscrittori o agli acquirenti che ne facciano richiesta di alienare le quote così acquistate mediante annotazione del successivo trasferimento nei registri tenuti dallo stesso intermediario abilitato, che provvede inoltre a rilasciare una 'certificazione' dell'annotazione compiuta;
- (e) l'intermediario debba consentire ai sottoscrittori e agli acquirenti di chiedere, in ogni momento, l'intestazione diretta a sé stessi delle quote di loro pertinenza;
- (f) l'intermediario intesti ai sottoscrittori e agli acquirenti le quote detenute per loro conto loro nel momento in cui siano decorsi due anni da quando la start-up innovativa abbia cessato di essere tale (per il decorso del termine previsto dall'art. 25 commi 2 lett. b) e 3 della legge 221/2012). L'intestazione avviene comunicando al registro delle imprese l'elenco dei titolari delle partecipazioni: la successiva iscrizione nel registro di tale elenco 'sostituisce e esaurisce' le formalità pubblicitarie previste dall'art. 2470 c. 2 c.c.

L'art. 100 ter stabilisce inoltre che le modalità semplificate di intestazione e di trasferimento delle quote di partecipazione possano non essere opzionate dai sottoscrittori o dagli acquirenti. In tal caso viene applicato il regime ordinario di trasferimento e di pubblicità delle quote, previsto dall'art. 2470 c.c. e dall'art. 36 comma 1 bis della legge n. 133/2008: ogni trasferimento deve cioè essere iscritto nel registro delle imprese.

Un aspetto importante attiene all'ambito di applicazione delle nuove regole. Le stesse si applicano ai trasferimenti delle quote di Srl: i ripetuti richiami all'art. 2470 comma secondo c.c. e all'art. 36 comma 1 bis della legge 133/2008 fanno ritenere che le modalità agevolative siano circoscritte alle sottoscrizioni e agli acquisti riferiti solo a tali vicende.

Nulla cambia per gli aspetti pubblicitari in caso di 'sottoscrizioni' conseguenti a delibere di aumento di capitale sociale (verbale di assemblea straordinaria redatto da un notaio). Resta fermo l'obbligo degli amministratori di comunicare al registro delle imprese, entro trenta giorni, che l'aumento di capitale è stato eseguito (art. 2481 bis ultimo comma c.c.).

Gli adempimenti verso l'ufficio del registro delle imprese sono di seguito illustrati (il secondo adempimento è eventuale).

**(1) COMUNICAZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DEGLI INTERMEDIARI ABILITATI PER L'INTESTAZIONE DELLE QUOTE DI SRL START-UP INNOVATIVE O DI PMI INNOVATIVE ACQUISTATE IN NOME PROPRIO E PER CONTO DEGLI EFFETTIVI ACQUIRENTI**

**NORMATIVA:**

Art.100 ter comma 2-bis lettera b) del D. lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)

**TERMINE:**

30 giorni dalla chiusura dell'offerta tramite portale autorizzato

**OBBLIGATO:**

Ogni legale rappresentante della società-intermediario abilitato CONSOB.

**ALLEGATI:**

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr 445/2000) rilasciata dall'obbligato che documenti:

- la qualifica di intermediario abilitato CONSOB ai fini della resa di uno o più servizi di investimento previsti dall'art. 1 comma 5, lettere a), b) ed e) del d.lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza) specificando inoltre il numero di iscrizione all'albo/registo tenuto da CONSOB;
- la circostanza che tramite il portale appositamente gestito sono state acquistate quote di partecipazione nella società.... [indicare denominazione] iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese destinata alle start-up innovative o alle PMI innovative;
- che è stato incaricato da colui/coloro che hanno aderito all'offerta di acquisto tramite il portale affinché effettui l'intestazione delle quote in nome proprio e per conto dell'acquirente in quanto quest'ultimo ha optato per il regime alternativo di intestazione delle quote di Srl, previsto all'art.100 ter comma 2-bis lettera b) del TUF.

**IMPORTI:**

Imposta di bollo: € 65,00

Diritti di segreteria € 90,00

**FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI:**

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio va prodotta in formato .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'intermediario abilitato.

Tale dichiarazione può essere resa anche nel riquadro Note della Distinta (cioè del modulo digitale ministeriale con cui viene chiesta l'iscrizione del trasferimento di quote nel registro delle imprese).

**MODULISTICA REGISTRO DELLE IMPRESE:**

Codice atto 508

Modulo S, compilando ai riquadri "Generalità, B/Estremi Dell'atto e Elenco Soci" ed inserendo l'occorrenza della società-intermediario abilitato, nonché le occorrenze e dati relativi a persone fisiche/giuridiche già titolari di partecipazioni.

Distinta firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'intermediario abilitato.

**(2) COMUNICAZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE, DA PARTE DEI SOTTOSCRITTORI O ACQUIRENTI, PER L'INTESTAZIONE DIRETTA DELLE QUOTE DI SRL START-UP INNOVATIVE O PMI INNOVATIVE GIA' INTESTATE AGLI INTERMEDIARI ABILITATI**

**NORMATIVA:**

Art.100 ter comma 2-bis lettera b) punto 4 del D. lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)

**TERMINE:**

Nessuno

**OBBLIGATO:**

Ogni legale rappresentante della società-intermediario abilitato CONSOB

**ALLEGATI:**

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr 445/2000) rilasciata dall'obbligato che documenti:

- la qualifica di intermediario abilitato CONSOB ai fini della resa di uno o più servizi di investimento previsti dall'art. 1 comma 5, lettere a), b) ed e) del d.lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza) specificando inoltre il numero di iscrizione all'albo/registo tenuto da CONSOB;
- la circostanza che tramite il portale appositamente gestito sono state acquistate quote di partecipazione nella società.... [indicare denominazione] iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese destinata alle start-up innovative o alle PMI innovative;
- che è stato incaricato da colui/coloro che hanno aderito all'offerta di acquisto tramite il portale affinché effettuino l'intestazione diretta a se stessi delle quote di loro pertinenza.

**IMPORTI:**

Imposta di bollo: € 65,00

Diritti di segreteria € 90,00

**FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI:**

La copia della documentazione va prodotta in copia informatica o scansione di documento in origine cartaceo o in copia informatica o duplicato informatico di documento in origine informatico in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3, e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'intermediario abilitato.

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio va prodotta in formato .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), sottoscritta digitalmente dall'obbligato (può essere resa anche nel riquadro Note della distinta).

**MODULISTICA REGISTRO DELLE IMPRESE:**

Codice atto A18

Modulo S, compilando i riquadri "Generalità, B/Estremi Dell'atto e Indicazione Analitica Variazioni Quote, Azioni, Soci Consorzi", inserendo i dati richiesti del cedente (dante causa; cioè dell'intermediario abilitato) e del cessionario (avente causa) della quota.

Distinta firmata digitalmente dall'obbligato.

**(3) COMUNICAZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI ABILITATI PER L'INTESTAZIONE DELLE QUOTE AGLI ACQUIRENTI O SOTTOSCRITTORI EFFETTIVI , DECORSI DUE ANNI DALLA CESSAZIONE DELLA START UP INNOVATIVA**

**NORMATIVA:**

Art.100 ter comma 2-quinquies del D. lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)

**TERMINE:**

30 giorni decorrenti dal compimento dei due anni dal momento in cui la società start-up innovativa ha cessato di essere tale per il decorso del termine di cui all'art. 25 commi 2 lett. b) e 3 della legge 221/2012

**OBBLIGATO:**

Ogni legale rappresentante dell'intermediario abilitato alla resa di uno o più dei servizi di investimento previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere a), b) ed e.)

**ALLEGATI:**

Nessuno

**IMPORTI:**

Imposta di bollo: € 65,00

Diritti di segreteria € 90,00

**MODULISTICA REGISTRO DELLE IMPRESE:**

Codice atto A18

Modulo S, compilato ai riquadri "Generalità, B/Estremi Dell'atto e Indicazione Analitica Variazioni Quote, Azioni, Soci Consorzi", inserendo i dati richiesti del cedente (dante causa; cioè dell'intermediario abilitato) e del cessionario (avente causa) della quota.

Distinta firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'intermediario abilitato

**Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:** *Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 520F.*

*Art. 100-ter Offerte attraverso portali per la raccolta di capitali (1)*

1. Le offerte al pubblico condotte esclusivamente attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali possono avere ad oggetto soltanto la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle start-up innovative, dalle PMI innovative, dagli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative e devono avere un corrispettivo totale inferiore a quello determinato dalla Consob ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettera c). (2)

2. La Consob determina la disciplina applicabile alle offerte di cui al comma precedente, al fine di assicurare la sottoscrizione da parte di investitori professionali o particolari categorie di investitori dalla stessa individuate di una quota degli strumenti finanziari offerti, quando l'offerta non sia riservata esclusivamente a clienti professionali, e di tutelare gli investitori diversi dai clienti professionali nel caso in cui i soci di controllo della start-up innovativa o della PMI innovativa cedano le proprie partecipazioni a terzi successivamente all'offerta. (3) (5)

2-bis. In alternativa a quanto stabilito dall'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, per la sottoscrizione o l'acquisto e per la successiva alienazione di quote rappresentative del capitale di start-up innovative e di PMI innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata:

a) la sottoscrizione o l'acquisto possono essere effettuati per il tramite di intermediari abilitati alla resa di uno o più dei servizi di investimento previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere a), b) ed e); gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione o l'acquisto delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all'offerta tramite portale;

b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'offerta, gli intermediari abilitati comunicano al registro delle imprese la loro titolarità di soci per conto di terzi, sopportando il relativo costo; a tale fine, le condizioni di adesione pubblicate nel portale devono espressamente prevedere che l'adesione all'offerta, in caso di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma, comporti il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari incaricati affinché i medesimi:

1) effettuino l'intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti, tenendo adeguata evidenza dell'identità degli stessi e delle quote possedute;

2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o dell'acquirente, un attestato di conferma comprovante la titolarità delle quote; tale attestato di conferma ha natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei diritti sociali, è nominativamente riferito al sottoscrittore o all'acquirente, non è trasferibile, neppure in via temporanea né a qualsiasi titolo, a terzi e non costituisce valido strumento per il trasferimento della proprietà delle quote;

3) consentano ai sottoscrittori e agli acquirenti che ne facciano richiesta di alienare le quote secondo quanto previsto alla lettera c) del presente comma;

**UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

4) accordino ai sottoscrittori e agli acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l'intestazione diretta a se stessi delle quote di loro pertinenza;

c) la successiva alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o acquirente, ai sensi della lettera b), numero 3), avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario; la scritturazione e il trasferimento non comportano costi o oneri né per l'acquirente né per l'alienante; la successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile. (4)

2-ter. Il regime alternativo di trasferimento delle quote di cui al comma 2-bis deve essere chiaramente indicato nel portale, ove è altresì prevista apposita casella o altra idonea modalità per esercitare l'opzione ovvero indicare l'intenzione di applicare il regime ordinario di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. (4)

2-quater. Ferma restando ogni altra disposizione della parte II, titolo II, capo II, l'esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da start-up innovative e da PMI innovative ovvero di quote rappresentative del capitale delle medesime, effettuati secondo le modalità previste alle lettere b) e c) del comma 2-bis del presente articolo, non necessita della stipulazione di un contratto scritto a norma dell'articolo 23, comma 1. Ogni corrispettivo, spesa o onere gravante sul sottoscrittore, acquirente o alienante deve essere indicato nel portale dell'offerta, con separata e chiara evidenziazione delle condizioni praticate da ciascuno degli intermediari coinvolti, nonché in apposita sezione del sito internet di ciascun intermediario. In difetto, nulla è dovuto agli intermediari. (4)

2-quinquies. Trascorsi due anni dalla data in cui la società interessata abbia cessato di essere una start-up innovativa per il decorso del termine previsto dall'articolo 25, commi 2, lettera b), e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, gli intermediari provvedono a intestare le quote detenute per conto dei sottoscrittori e degli acquirenti direttamente agli stessi. L'intestazione ha luogo mediante comunicazione dell'elenco dei titolari delle partecipazioni al registro delle imprese ed è soggetta a un diritto di segreteria unico, a carico dell'intermediario. Nel caso di opzione per il regime di cui al comma 2-bis del presente articolo, la successiva registrazione effettuata dal registro delle imprese sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile. (4)

*(1) Articolo inserito dall' art. 30, comma 3, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.*

*(2) Comma così modificato dall' art. 4, comma 10, lett. c), D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33.*

*(3) Comma così modificato dall' art. 4, comma 10, lett. c-bis), D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33.*

*(4) Comma aggiunto dall' art. 4, comma 10, lett. c-ter), D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33.*

*(5) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la Deliberazione 26 giugno 2013, n. 18592.*